

**Innovatec S.p.A.**

Sede in Milano, via G. Bensi 12/5

Capitale sociale pari ad Euro 10.442.567,45 iscritta al Registro delle Imprese di Milano

Monza Brianza Lodi al n al n. 08344100964



**I N N O V A T E C**

**E M B R A C E I N N O V A T I O N**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEL 28 APRILE 2022***

Signori Azionisti,

il presente documento ("**Relazione**") è stato predisposto in relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A. ("Innovatec", "Emittente", "Società") convocata in unica convocazione in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente:

*ordine del giorno*

**parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti:
  - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  - nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione per il periodo 2022-2030 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - nomina della società di revisione;
  - determinazione del compenso.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti.

**parte straordinaria**

1. Proposte di modifica/aggiornamento dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

-

Si precisa che, poichè a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - come ancora in vigore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 -, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità indicate nell'avviso di convocazione debitamente pubblicato, la presente relazione illustrativa viene redatta, per quanto occorra, con la sufficiente analiticità e dettaglio al fine di consentire, da parte dei soci, un responsabile e consapevole esercizio del diritto di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

\*\*\*

**PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio

Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea,

I dati economici del 2021 della sola Innovatec S.p.A. mostrano un Valore della Produzione a Euro 2,3 milioni (2020: Euro 8,2 milioni), un EBITDA a Euro -0,5 milioni (2020: Euro 2,8 milioni), un EBIT a Euro -0,9 milioni (2020: Euro 2,8 milioni, - 58%) ed un Perdita Netta a Euro 0,9 milioni (2020: Euro 1,4 milioni). Il Valore della Produzione riflette essenzialmente i services e le management fees infragruppo a seguito della cessione, avvenuta nel primo semestre 2021, del ramo Esco Costruzioni alla controllata Innovatec Power. La Perdita dell'esercizio riflette le dinamiche in riduzione del Valore della Produzione.

Il Capitale Investito Netto si attesta a fine 2021 a Euro 39,2 milioni, in aumento di Euro 25 milioni rispetto a Euro 14,2 milioni di fine dicembre 2020 a seguito dei finanziamenti erogati alle società controllate del settore Ambiente ed Economia Circolare per lo sviluppo del business nonché degli acquisti degli Strumenti Partecipativi di categoria B ("SFPB") emessi dalla controllata SPC Green S.p.A. (ora fusa in Green Up S.p.A.) per Euro 7 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta è negativa a Euro 20,6 milioni (31 dicembre 2020: positiva a Euro 3,5 milioni) a seguito dell'emissione di un Prestito Obbligazionario di 10 milioni scadenza 2026, tasso 6% emesso con garanzia SACE per il 90% dell'importo, la sottoscrizione ad inizio 2021 di finanziamenti bancari, anche questi contro garantiti da SACE, per Euro 2,9 milioni a supporto degli investimenti per acquisizioni e capex del Gruppo nonché dei residui debiti dilazionati relativi acquisto del 49,9% della Clean Tech e dei sopracitati SFPB il cui pagamento è previsto nel corso del 2022 per Euro 7,5 milioni.

Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 18,6 milioni (31 dicembre 2020: 17,7 milioni) in aumento a seguito della conversione dei Warrant 2018-2021 in circolazione e ad oggi estinti parzialmente compensati dalla perdita dell'esercizio di Euro 898.424,14.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*

*- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di Innovatec S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, che evidenzia una Perdita di esercizio pari a Euro 898.424,14;*

*- esaminati i dati del bilancio di esercizio;*

*- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021;*

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

**DELIBERA**

1)

*di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 898.424,14 unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;*

2)

*di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, a riportare a nuovo la suddetta perdita d'esercizio di Euro 898.424,14;*

3)

*di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

\*\*\*

**PARTE ORDINARIA**

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti:

- nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

In applicazione dell'art. 40 del vigente statuto sociale il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, aventi i requisiti e con le funzioni stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale l'Assemblea ordinaria procede sulla base di liste presentate da Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

Gli Azionisti che presentano una lista dovranno indicare la loro identità e la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Le liste, ovvero le singole candidature, per le quali non siano state osservate tutte le disposizioni previste dallo statuto e dalla legge, saranno considerate come non presentate.

Oltre alla nomina del Collegio Sindacale, si rende altresì necessario deliberare in ordine all'attribuzione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, a procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale nonché a determinare il compenso del Collegio sindacale per ciascun anno di durata in carica.

\*\*\*

## **PARTE ORDINARIA**

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione per il periodo 2022-2030 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- nomina della società di revisione;
- determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, si fa presente che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, giunge

a scadenza l'incarico di revisione affidato per gli esercizi 2019-2021 alla società di revisione RIA Grant Thornton.

Il Consiglio sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale del bilancio di Innovatec S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 (Allegato 1).

\*\*\*

#### **PARTE ORDINARIA**

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter C.C.; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate.

La richiesta all'assemblea di autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e vendita di azioni è volta a consentire alla Società di poter disporre di un importante strumento che permetta di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, nel rispetto della normativa vigente e in linea con le relative prassi di mercato ammesse.

#### Motivazioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Ove l'Assemblea deliberi l'autorizzazione in oggetto la Società avrà la possibilità di compiere operazioni nel proprio interesse, per perseguire le seguenti finalità:(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Innovatec;

(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi

legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

#### Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Si propone quindi all'Assemblea degli Azionisti di deliberare l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie, sino al 10% del capitale sociale della Società *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate. Alla data odierna né Innovatec né le società da essa controllate detengono azioni proprie.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.

L'autorizzazione al Consiglio include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche in più volte delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

#### Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta ed avrà pertanto efficacia per il periodo massimo stabilito dalla normativa pari a 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera saranno effettuati, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

- (i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse, oppure

- ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;
- (ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni della Società negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile.

La Società informerà il pubblico e Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

\*\*\*

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;*
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*DELIBERA*

*1)*

*di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative*

*stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile;*

2)

*di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:*

*(i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;*

*(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;*

3)

*di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera."*

\*\*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno**

## **PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposte di modifica/aggiornamento dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'approvazione delle proposte di modifica/aggiornamento dello Statuto sociale (lo "**Statuto**") di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**" o, anche, la "**Società**"), anche al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* (il "**Regolamento Emittenti EGM**") e, nello specifico, alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti EGM disposte da Borsa Italiana con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 (l'"**Avviso**"), in relazione alla ridenominazione del mercato AIM Italia intervenuta a seguito dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.

Nell'ambito di tali modifiche, Borsa Italiana ha provveduto alla ridenominazione del mercato AIM Italia in "*Euronext Growth Milan*" (in breve "**EGM**") nonché del *Nominated Adviser* in "*Euronext Growth Advisor*" (in breve "**EGA**").

Viene pertanto proposto di modificare/aggiornare lo statuto sociale sia in relazione a quanto sopra che all'opportunità di meglio precisare alcune disposizioni statutarie nonché di introdurre alcune novità, e in particolare di prevedere:

- (i) l'attribuzione all'organo amministrativo di alcune delle facoltà previste dall'art. 2365, secondo comma, C.C. in ordine alle 'localizzazioni' della società;
- (ii) l'inserimento in maniera espressa della possibilità che l'assemblea deleghi all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2443 C.C., la facoltà di aumentare il capitale sociale;
- (iii) aggiornamento del segmento di mercato su cui sono quotate le azioni della società (non più AIM ma Euronext Growth Milan);
- (iv) l'inserimento in maniera espressa della possibilità che l'assemblea deleghi all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2420 *ter* C.C., la facoltà di emettere obbligazioni convertibili;
- (v) l'inserimento in maniera espressa della possibilità che l'assemblea deliberi l'emissione *ex art.* 2346 e 2349 di strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti particolari e/o amministrativi;
- (vi) l'inserimento della facoltà di designazione del rappresentante assembleare *ex art.* 135-undecies del TUF;
- (vii) introduzione della possibilità di nomina del Presidente Onorario quale carica onoraria, facoltativa e priva di funzioni gestorie;
- (viii) l'inserimento in maniera espressa della possibilità di nominare alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti;
- (ix) migliore precisazione in ordine alla nomina dell'organo amministrativo in caso di mancata presentazione di liste o di presentazione di una sola lista;
- (x) la riduzione del termine per la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre giorni;
- (xi) l'inserimento della possibilità che le riunioni in teleconferenza del Consiglio di Amministrazione si possano tenere anche qualora Presidente e Segretario si trovino in luoghi diversi;

- (xii) l'inserimento in statuto della disciplina della procedura relativa alle operazioni con parti correlate;

il tutto come riportato qui di seguito con esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica/aggiornamento nel testo vigente e in quello oggetto di proposta, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><u>Articolo 2) Sede</u> La società ha sede in Milano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 <i>ter</i> disposizioni di attuazione del Codice Civile.</p>	<p><u>Articolo 2) Sede</u> La società ha sede in Milano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 <i>ter</i> disposizioni di attuazione del Codice Civile. <b>L'organo amministrativo, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.</b></p>
<p><u>Articolo 5) Capitale sociale</u> Il capitale della società è di euro 10.422.567,45 (diecimilioniquattrocentoventiduemilacinquecentosessantasette virgola quarantacinque) suddiviso in numero 95.445.858 (novantacinquemilioniquattrocentoquarantacinquemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale. Esso può essere aumentato anche con conferimenti in natura o crediti e potranno essere assegnate azioni in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. L'assemblea straordinaria in data 3 febbraio 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 3 febbraio 2026 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000</p>	<p>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI <u>Articolo 5) Capitale sociale</u> Il capitale della società è di euro 10.422.567,45 (diecimilioniquattrocentoventiduemilacinquecentosessantasette virgola quarantacinque) suddiviso in numero 95.445.858 (novantacinquemilioniquattrocentoquarantacinquemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale <b>espresso</b>. Esso può essere aumentato anche con conferimenti in natura o crediti e potranno essere assegnate azioni in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p>

<p>(venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:</p> <p>a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;</p> <p>b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio</p>	<p><b>L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</b></p> <p>L'assemblea straordinaria in data 3 febbraio 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 3 febbraio 2026 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:</p> <p>a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su <b>Euronext</b></p>
---	---

<p>lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti;</p> <p>l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:</p> <p>a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento o al settore ambiente e dello smaltimento rifiuti, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,</p> <p>b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.</p>	<p><del>Growth Milan</del> AIM Italia; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;</p> <p>b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti;</p> <p>l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:</p> <p>a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento o</p>
--	--

	<p>al settore ambiente e dello smaltimento rifiuti, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,</p> <p>b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.</p>
<p><u>Articolo 6) Azioni</u></p> <p>La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.</p> <p>Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-<i>bis</i> e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").</p>	<p><u>Articolo 6) Azioni</u></p> <p>La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni, senza <del>indicazione del valore nominale</del>.</p> <p>Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.</p> <p>Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-<i>bis</i> e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").</p>
<p><u>Articolo 7) Trasferibilità delle azioni</u></p>	<p><u>Articolo 7) Trasferibilità delle azioni</u></p>

<p>Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>AIM Italia</b>").</p> <p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</p> <p>Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.</p> <p>In particolare, qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della</p>	<p>Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato <b>Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale</del>, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("<b>Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia</del>").</p> <p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'<b>Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia</del> o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</p> <p>Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.</p> <p>In particolare, qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo</p>
---	---

<p>Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p>	<p>periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p>
<p><u>Articolo 8) Obbligazioni, finanziamenti e conferimenti</u></p> <p>La società può emettere obbligazioni, nominative, anche convertibili e "cum warrant", warrants o altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, determinando le condizioni del relativo collocamento.</p> <p>L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, anche convertibili, nei termini previsti dalla legge, a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.</p> <p>La società può comunque acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.</p> <p>I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p>	<p><u>Articolo 8) Obbligazioni, <b>strumenti finanziari</b> e finanziamenti-e-conferimenti</u></p> <p>La società può emettere obbligazioni, nominative, anche convertibili e "cum warrant", warrants o altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, determinando le condizioni del relativo collocamento.</p> <p>L'Assemblea può attribuire agli amministratori <del>la facoltà di emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, anche convertibili, nei termini previsti dalla legge, a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.</del> la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 <i>ter</i> del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</p> <p><b>Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</b></p>

	<p>La società può comunque acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.</p> <p><del>I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</del></p>
<p><u>Articolo 9) Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</u></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente</p>	<p><u>Articolo 9) Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</u></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia</del>, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento <b>Emittenti Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia</del> come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia</del> predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> – e</p>

<p>assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	<p>3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p><u>Articolo 9 bis) Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF</u>  A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.  In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "<b>Regolamento Emittenti Consob</b>"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.  L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano</p>	<p><u>Articolo 9 bis) Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF</u>  A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'<b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.  In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "<b>Regolamento Emittenti Consob</b>"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato</p>

<p>anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
<p><u>Articolo 9 ter) Identificazione degli azionisti</u></p> <p>La Società, ai sensi dell'articolo 83-<i>duodecies</i> TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.</p> <p>La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("<b>Consob</b>") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-<i>ter</i> TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o</p>	<p><u>Articolo 9 ter) Identificazione degli azionisti</u></p> <p>La Società, ai sensi dell'articolo 83-<i>duodecies</i> TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.</p> <p>La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("<b>Consob</b>") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-<i>ter</i> TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione</p>

<p>regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p>	<p>sull'<b>Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia</del>, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamento di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p>
<p><u>Articolo 9 <i>quater</i>) Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni</u>  La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.  Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria salvo</p>	<p><u>Articolo 9 <i>quater</i>) Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni</u>  La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari alle <b>negoziazioni su Euronext Growth Milan</b><del>AIM Italia</del> deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <b><i>Euronext Growth Advisor</i></b><del>il <i>Nominated Adviser</i></del> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.  Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento <del>Emittenti AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a</p>

<p>nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>	<p>qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
<p><u>Articolo 10) Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile</u>  Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, in dipendenza della negoziazione delle Azioni su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("<b>Disciplina sulla Trasparenza</b>") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("<b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b>"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia</p>	<p><u>Articolo 10) Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile</u>  Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>, in dipendenza della negoziazione delle Azioni su <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b> – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b> – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("<b>Disciplina sulla Trasparenza</b>") previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>, come di volta in volta integrato e modificato</p>

<p>sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la “<b>Partecipazione Significativa</b>”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p> <p>L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.</p> <p>La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>	<p>(“<b>Regolamento Emittenti Euronext Growth MilanAIM—Italia</b>”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b> (la “<b>Partecipazione Significativa</b>”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth MilanAIM—Italia</b>, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p> <p>L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.</p> <p>La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la</p>
--	---

<p>La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p> <p>Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.</p> <p>Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</p> <p>Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.</p>	<p>percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p> <p>La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p> <p>Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.</p> <p>Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p><del>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</del></p> <p><del>Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai</del></p>
--	--

	<p><del>sensi dell'articolo 2325 bis codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.</del></p>
<p><u>Articolo 12) Avviso di convocazione</u>  L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.  L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.  I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani sopra indicati, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.  L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p><u>Articolo 12) Avviso di convocazione</u>  L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda <b>o unica</b> convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.  L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani <b>a diffusione nazionale</b>: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.  I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani sopra indicati, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima <b>o unica</b> convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.</p>

	L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
<p><u>Articolo 15) Intervento all'assemblea</u>  La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.  A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-<i>sexies</i> TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>	<p><u>Articolo 15) Intervento all'assemblea</u>  La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'<b>Euronext Growth Milan</b> <del>AIM Italia</del> o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-<i>sexies</i> TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>
<p><u>Articolo 16) Assemblea in teleconferenza</u>  L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:  * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la</p>	<p><u>Articolo 16) Assemblea in teleconferenza</u>  L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:  * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,</p>

<p>documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;</p> <p>* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>In tutti i luoghi audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p> <p>Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p>	<p>distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;</p> <p>* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, <b>ovvero le modalità per il collegamento in teleconferenza sulla piattaforma organizzata dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</b></p> <p>In tutti i luoghi audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.</p> <p>Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p>
<p><u>Articolo 17) Rappresentanza in assemblea</u></p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p><u>Articolo 17) Rappresentanza in assemblea</u></p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p><b>La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più</b></p>

	<p>soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-<i>undecies</i> del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.</p>
	<p>Articolo 18 <i>bis</i>) - Presidente Onorario</p> <p>È istituita la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è nominato dall'assemblea ordinaria e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da deliberarsi da parte dell'assemblea ordinaria.</p> <p>La carica di Presidente Onorario è facoltativa, pertanto, una volta rimasta vacante, la carica può anche non essere più assegnata. Il Presidente Onorario può essere scelto anche tra i non soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società.</p> <p>Il Presidente Onorario non ha funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza della società, salvo procura speciale all'uopo rilasciata dall'organo amministrativo.</p> <p>Il Presidente Onorario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha funzioni consultive, ancorché non vincolanti, per la conclusione di affari rilevanti rispetto all'attività della società;</li> <li>- ha il diritto di partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di amministrazione;</li> <li>- ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci;</li> <li>- può presiedere l'assemblea dei soci;</li> <li>- ha facoltà di intrattenere rapporti esterni per la società, specie con fornitori, istituzioni pubbliche o private, senza potere, tuttavia, vincolare la Società;</li> <li>- gli sono attribuite funzioni di rappresentare la Società in</li> </ul>

	<p><b>manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche contribuendo alla loro realizzazione;</b></p> <p><b>– partecipa alle riunioni - sia di carattere gestionale che di carattere scientifico o di intrattenimento - con rappresentanti di Istituzioni e/o Enti pubblici o privati, partecipa a tavole rotonde, meeting, fiere ed eventi di ogni sorta in cui è impegnata la Società.</b></p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario ed ogni altro emolumento e/o rimborso spese.</b></p>
<p><u>Articolo 20) Competenze dell'assemblea ordinaria</u></p> <p>L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in</p>	<p><u>Articolo 20) Competenze dell'assemblea ordinaria</u></p> <p>L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'<b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b> e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione</p>

<p>assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<p>sull'<del>Euronext Growth MilanAIM Italia</del> delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth MilanAIM Italia</b>.</p>
<p><u>Articolo 22) Quorum</u> L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9 <i>quater</i>. Il calcolo del <i>quorum</i> costitutivo è effettuato una sola volta all'inizio dell'assemblea.</p>	<p><u>Articolo 22) Quorum</u> L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda <b>e in unica</b> convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9 <i>quater</i> <b>o da altre norme di legge applicabili</b>. Il calcolo del <i>quorum</i> costitutivo è effettuato una sola volta all'inizio dell'assemblea.</p>
<p><u>Articolo 24) Assemblee speciali</u> Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto.</p>	<p><u>Articolo 24) Assemblee speciali</u> Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto, <b>salvo quanto contenuto nei relativi Regolamenti di emissione</b>.</p>
<p><u>Articolo 25) Amministratori</u> Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p><u>Articolo 25) Amministratori</u> Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>

	<p>Gli amministratori sono rieleggibili. Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.</p>
<p><u>Articolo 26) Consiglio di Amministrazione</u>  Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF.  Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.  Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p>	<p><u>Articolo 26) Consiglio di Amministrazione</u>  Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF.  Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.  Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p>

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser*, ai sensi del Regolamento AIM Italia.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, almeno un amministratore, **ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth**

numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**Milan**, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'*Euronext Growth Advisor—Nominated Adviser*, ai sensi del Regolamento **Euronext Growth MilanAIM Italia**.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato

<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>	<p>indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p><del>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</del></p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p><b>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista</b><del>In mancanza di liste,</del> il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, <b>fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.</b></p>
<p><u>Articolo 30) Riunioni del Consiglio in teleconferenza</u></p>	<p><u>Articolo 30) Riunioni del Consiglio in teleconferenza</u></p>

<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario. <b>È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).</b></p>
<p><u>Articolo 31) Sostituzioni degli amministratori</u>  Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal <i>Nominated Adviser</i>. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p>	<p><u>Articolo 31) Sostituzioni degli amministratori</u>  Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato <del>dal <i>Nominated Adviser</i></del> <b>dall'<i>Euronext Growth Advisor</i></b>. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il</p>

	<p>numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p>
<p><u>Articolo 39) Compensi degli amministratori</u>          Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.          Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.          L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.</p>	<p><u>Articolo 39) Compensi degli amministratori</u>          Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.          Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.  <b>L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</b>          L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.</p>
	<p><u>Articolo 39 bis) Operazioni con parti correlate</u>  <b>Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</b>  <b>Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito <i>internet</i> (la "Procedura") ed alla normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.</b>  <b>In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che</b></p>

debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in mancanza di parere espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate (ciò esclusivamente qualora esso non sia stato, o non possa essere, rilasciato e dunque non anche qualora esso sia stato espresso ma sia negativo, valendo al riguardo le applicabili disposizioni di cui alla Procedura), il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i *quorum* previsti al precedente articolo 22, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni

	<p><b>di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.</b></p> <p><b>La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</b></p>
<p><u>Articolo 40) Collegio Sindacale</u></p> <p>Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Tutti i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.</p> <p>Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti</p>	<p><u>Articolo 40) Collegio Sindacale</u></p> <p>Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Tutti i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.</p> <p>Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p>

determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile,

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i

<p>risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.</p> <p>L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</p> <p>Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.</p> <p>In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.</p>
--	--

	<p>L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci <b>effettivi</b>, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. <del>Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</del></p> <p>Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><u>Articolo 43) Utili</u></p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.</p>	<p><u>Articolo 43) Utili</u></p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.</p> <p><b>In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.</b></p> <p><b>È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.</b></p>
<p><u>Articolo 50) Rinvio alle norme di legge</u></p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, <i>pro tempore</i> vigenti.</p>	<p><u>Articolo 50) Rinvio alle norme di legge</u></p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti <b>Euronext Growth Milan</b> <del>AIM Italia</del>, <i>pro tempore</i> vigenti.</p>

La proposta modifica dello statuto non attribuisce diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla approvazione dei sig.ri Azionisti la seguente:

**proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

***delibera***

1)

*di modificare lo statuto della Società Innovatec S.p.A. come proposto ed esposto dal Presidente, il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*

2)

*di modificare nello statuto sociale la nomenclatura “AIM Italia” con “Euronext Growth Milan”, nonché “Nominated Adviser” con “Euronext Growth Advisor”;*

3)

*di approvare tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che disciplinerà la società con decorrenza dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile;*

4)

*di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello statuto sociale, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;*

5)

*di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali*

*modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità".*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/5 e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet all'indirizzo web: [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it) - sezione Governance.

Milano, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Roberto Maggio

Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Maggio', is positioned below the text of the administrator's name.

**PROPOSTA MOTIVATA**

**PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**AI SENSI DELL'ART. 13 D.L.G. N. 39/2010 E DELL'ART. 165 DEL D.L.G. N.58/98**

Ai Signori Azionisti della **Società Innovatec S.p.A.**

**Il Collegio Sindacale**

**PREMESSO**

- che, essendo scaduto l'incarico per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

**CONSIDERATO**

- che il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea del 25 luglio 2019;
- che sono pervenute le seguenti proposte di nomina per l'incarico di revisione del bilancio civilistico e consolidato:

<u>società di revisione</u>	<u>Periodo delle proposta</u>	<u>Ore previste</u>	<u>compenso</u>
Ernst & Young S.p.A.	2022/2030	605	46.560
Ria Grant Thornton S.p.A.	2022/2024	308	18.000
RSM S.p.A.	2022/2030	330	29.000

- che oggetto dell'incarico risultano essere: la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Innovatec S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 39 / 2010; l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 39/2010; la

verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione, e di quanto previsto ai sensi dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 39/2010; le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007, n. 244; la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato; la revisione della Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario predisposta ai sensi del Decreto Legislativo n.254 del 30 dicembre 2016;

- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le proposte sono formulate in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto"), del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, e della Comunicazione CONSOB n. 3556 del 18 aprile 1996, e prevedono:

- che il Collegio Sindacale si è subito attivato nell'esame delle proposte delle società di Revisione;
- che si è quindi proceduto ad approfondire il programma di lavoro contenuto nella proposta, la qualità e quantità delle risorse impegnate ed i relativi costi;
- che in merito alla proposta ricevuta, lo stesso Collegio ha condiviso le proprie analisi e valutazioni anche con la struttura Societaria;
- che il Collegio sindacale ritiene opportuna un'alternanza dell'incarico di revisione legale tra società di revisione;

#### **VERIFICATO**

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella proposta ricevuta, ed analizzata, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la proposta contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti per legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, la Società di Revisione Legale che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che la Società di Revisione Legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

## PROPONE

sulla base delle motivazioni di cui sopra, che l'incarico di Revisione Legale del Bilancio di Esercizio e consolidato per gli esercizi dal 31 dicembre 2022 al 2030, nonché della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione dei corrispettivi previsti nella proposta in euro 46.560 (quarantaseimilacinquecentosessanta/00) per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto nella proposta, **alla Società di Revisione :**

**Ernst & Young S.p.A.** sede legale: MILANO (MI) VIA MERAUVIGLI 12 cap 20123

**Registro imprese e C. F.** 00434000584

Milano, 13 aprile 2022

**Il Collegio Sindacale**

Renato Bolongaro



Fabio Margara



Gianluigi Grossi

